

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1386)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1961

Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Mantova l'immobile demaniale denominato «ex caserma Goito» sito in quella località

ONOREVOLI SENATORI. — L'ex caserma Goito di Mantova è costituita da un suolo di metri quadrati 10.000 circa su cui insiste un fabbricato di antica costruzione ed in pessime condizioni di conservazione.

L'immobile, divenuto disponibile per la vendita in seguito a dismissione da parte dell'Amministrazione militare usuaria, è stato valutato lire 110.000.000 dall'Ufficio tecnico erariale di Mantova.

Il comune di Mantova ha richiesto di acquistare il compendio a trattativa privata allo scopo di destinarlo alla costruzione di una scuola di avviamento professionale e di un

campo fiero, dichiarandosi disposto a corrispondere il prezzo in un'unica soluzione.

Questo Ministero, dati gli scopi di evidente interesse pubblico che intende perseguire il Comune, ritiene che la predetta richiesta sia meritevole di accoglimento.

Poichè il valore dell'immobile supera il limite entro il quale è consentita, a' termini delle vigenti disposizioni, la vendita dei beni patrimoniali dello Stato a trattativa privata, si è predisposto l'unito disegno di legge affinchè in deroga a tali disposizioni, venga autorizzata la vendita di detto immobile alle condizioni sopra specificate in favore del richiedente comune di Mantova.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, per il prezzo di lire 110.000.000, al comune di Mantova, del compendio costituito dall'ex caserma « Goito » di quel capoluogo, confinante a nord con proprietà delle Ditte Abba Luisa e Marisa e Congregazione delle Povere figlie di Maria SS. Incoronata; a sud con proprietà della Ditta S.A. San Giuseppe di Brescia, ad est con via della Conciliazione e ad ovest con proprietà delle Ditte Cooperativa edilizia di Mantova e Società cooperativa tra il personale della previdenza sociale di Mantova.

L'immobile è destinato per un periodo non inferiore a venti anni dalla data di stipula del contratto alla costruzione di una scuola di avviamento professionale e di un campo fiero.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Con effetto dal 18 novembre 1959, l'ultimo comma dell'articolo unico della legge 16 settembre 1960, n. 1013, è sostituito dal seguente:

« Sull'imposta di consumo, di cui ai commi secondo e quinto del presente articolo, non riscossa direttamente dai Comuni, è applicato a favore degli appaltatori l'aggio in misura del due per cento in deroga alle condizioni del contratto di appalto, sia che esso sia ad aggio sia a canone fisso. Della riscossione dell'imposta di cui trattasi non si tiene conto agli effetti degli eventuali minimi garantiti stabiliti dai contratti di appalto ».